



## Edizione di giovedì 3 marzo 2016

### IMPOSTE SUL REDDITO

[I B&B e le case per vacanze: differenze "generali"](#)

di Leonardo Pietrobon

### REDDITO IMPRESA E IRAP

[Società cooperative: tassazione IRES complessa e ad assetto variabile](#)

di Fabrizio G. Poggiani

### AGEVOLAZIONI

[La sostituzione della caldaia dà l'accesso al bonus arredi](#)

di Alessandro Bonuzzi

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Non sindacabile il finanziamento infruttifero a società non residenti](#)

di Pietro Vitale

### AGEVOLAZIONI

[Vendita diretta di prodotti agricoli ... con limiti](#)

di Luigi Scappini

### BUSINESS ENGLISH

[Tasks, assignments: come tradurre 'compiti' in inglese](#)

di Stefano Maffei

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***I B&B e le case per vacanze: differenze “generali”***

di Leonardo Pietrobon

Individuare la **corretta disciplina** di riferimento per la gestione di un **B&B o di una casa vacanze** è a dir poco un'impresa **titanica**. Tale affermazione deriva non tanto dal fatto che esiste una normativa particolarmente complessa, piuttosto per il fatto che **non esiste una disciplina uniforme** su tutto il territorio nazionale, ma una **frammentazione** di normative regionali.

Dal punto di vista normativo, infatti, il **D.Lgs. n. 79/2011 c.d. Codice del Turismo**, entrato in vigore il 21 giugno 2011, **dispone alcuni concetti generali**, concentrandosi prevalentemente su disposizione in materia **turistico-alberghiera**, al fine di adeguare la **normativa nazionale** a quella di derivazione europea.

Il D.Lgs. n. 79/2011 è composto da 74 articoli suddivisi in VII titoli che perseguono due particolari obiettivi: quello di predisporre una normativa che sia di **incentivo per la generale crescita di competitività del settore turistico italiano**, e quello di **garantire** un'estesa ed effettiva **tutela nei confronti del turista-consumatore** in senso lato, sia nella fase preliminare della valutazione e della scelta delle strutture recettizie, sia nello svolgimento del viaggio, specie per il caso di imprevisti sopravvenuti.

Dal punto di vista generale, di estrema importanza è il **contenuto di cui all'articolo 4 D.Lgs. n. 79/2011**, il quale rielabora il concetto di “**impresa turistica**”. In particolare, secondo questa disposizione normativa è da intendersi come tale quell'impresa che esercita “**attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, volti alla realizzazione dell'offerta di beni e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista**“.

Sulla base di tale concetto, quindi, **non solo gli alberghi sono qualificabili come “imprese turistiche”**, ma anche altri soggetti, quali, a titolo esemplificativo, gli **stabilimenti balneari**, le imprese di **ristorazione, i pubblici esercizi ed i parchi divertimento**.

Tale “definizione” **non permette** in ogni caso di superare la **corretta qualifica dei B&B e delle case vacanze**, atteso che **ogni Regione ha una propria normativa di riferimento** e, quindi, un proprio concetto in questo senso. Per fare un po' di chiarezza, è quindi utile ricordare e distinguere le due fattispecie.

Per **B&B deve intendersi la messa a disposizione di un letto e la “somministrazione” della prima colazione**, mentre per case vacanze devono intendersi delle unità immobiliari locate più

volte nell'anno, per brevi periodi, a villeggianti diversi (c.d. *country house*). Concetti a dir poco "generici" ed estremamente "semplificativi".

Secondo la normativa regionale in vigore nelle 20 Regioni Italiane, sono generalmente **attività ricettive a conduzione familiare di tipo "Bed and Breakfast" quelle strutture che forniscono servizi di alloggio e prima colazione** in un'unità abitativa a destinazione d'uso residenziale, iscritta con la lettera "A" al Catasto locale. Alcune piccole differenze sono comunque riscontrabili da Regione a Regione, per esempio in termini di numero di camere, parametri urbanistici dell'unità abitativa idonea diventare B&B, eccetera.

L'attività è **gestita da privati** che, avvalendosi della loro **organizzazione familiare**, utilizzano parte **dell'abitazione stessa**, in cui **dimorano stabilmente**, fino ad un massimo di 3 camere da letto (5 o 6 camere in alcune regioni) e 6 posti letto (12 in alcune regioni). L'attività può essere intrapresa previa **denuncia di inizio attività** con i relativi prezzi praticati presentata al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, su un modulo predisposto (SCIA) e fornito dalla Provincia, su modello regionale.

Sono **case e appartamenti per vacanze**, invece, le **unità individuabili al catasto come abitative di tipo residenziale** (non in Veneto unica Regione in Italia a richiedere dal 2015 il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, da abitativo-residenziale ("A") a Turistico-ricettivo ("D")), composte da uno o più locali arredati e dotate di **servizi igienici e di cucina**, per l'affitto ai turisti, con fornitura facoltativa di **servizi accessori**, quali biancheria e pulizie. Questa tipologia ricettiva deve essere gestita **unitariamente** e non per stanze, come accade invece per il B&B o l'Affittacamere.

L'attività di **casa vacanze** consiste nella **gestione non occasionale e organizzata di una o più case o appartamenti ad uso turistico**. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque includere **alcuna forma di somministrazione di cibi e/o bevande**. L'attività è generalmente aperta su **denuncia di inizio attività** presentata – unitamente ai prezzi praticati – al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, su modulo predisposto e fornito dalla provincia, su modello regionale. Generalmente è prevista una classificazione in **stelle** o simboli simili in ogni regione. Non tutte le Regioni richiedono la denuncia di inizio attività (SCIA) per la gestione di una o due unità abitative, ma generalmente solo per la gestione di tre o più.

In conclusione, anche la sola **distinzione** tra B&B e casa per vacanze è a dir poco **difficoltosa**.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Società cooperative: tassazione IRES complessa e ad assetto variabile**

di Fabrizio G. Poggiani

Dopo la riforma del diritto societario, **sono solo le cooperative a mutualità prevalente che possono beneficiare di una tassazione agevolata**, rispetto a quelle a mutualità diversa (o non prevalente), per le quali l'unica possibilità è quella dell'esenzione della quota di utili destinata a riserva indivisibile (massimo 30%) con la partecipazione a tassazione dell'utile d'esercizio nella quota pari al 70%.

Infatti, posti i requisiti imposti per il riconoscimento della mutualità, di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c., inerenti alla determinazione dei criteri quantitativi e la presenza delle clausole inderogabili all'interno degli statuti sociali, con la legge 311/2004 (Finanziaria 2005), **il legislatore, intervenendo sull'art. 12, della legge 904/1977, aveva stabilito una tassazione degli utili diversificata sulla base delle varie tipologie di cooperative (20% per le agricole, 30% per le altre cooperative a mutualità prevalente e 70% per le cooperative a mutualità diversa).**

Come confermato anche da un documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 34/E/2005), **le cooperative sociali restavano indenni dalla riduzione dell'esenzione**, continuando a beneficiare dell'esenzione totale del reddito prodotto (comma 462, art. 1, legge 311/2004), mentre permaneva la **deducibilità, in capo a tutte le cooperative, delle somme versate ai fondi mutualistici pari al 3%** (art. 11, legge 59/1992) e, per le cooperative di produzione e lavoro, di cui all'art. 11, DPR 601/1973, l'agevolazione rimaneva limitata all'**indeducibilità dell'imposta IRAP iscritta in bilancio** (comma 462, art. 1, legge 311/2004).

Successivamente, il legislatore ha introdotto ulteriori modifiche, e con l'art. 2, DL 138/2011, convertito nella legge 148/2011 (commi 36-bis, 36-ter e 36-quater), ha incrementato la quota di utile tassabile fissata con il richiamato comma 460, dell'art. 1, della legge 311/2004; **attualmente, la quota di utili tassati delle cooperative è passata dal 30% al 40% per quelle a mutualità prevalente e dal 55% al 65% per quelle di consumo, restando confermata la quota del 20% per le cooperative agricole**, di cui al D.Lgs. 228/2001 e l'**esenzione totale per le cooperative sociali**, di cui alla legge 381/1991.

Un'ulteriore novità riguarda l'introduzione di un'altra modifica che prevede la **tassazione di 1/10 dell'utile accantonato alla riserva minima obbligatoria**, di cui all'art. 2545-quater (30%), con la conseguenza che "tutte" le cooperative, oltre alla quota di utile soggetto a tassazione IRES, **devono assoggettare a tale imposta anche il 3% della quota destinata alla riserva legale**.

È del tutto evidente che la situazione delle cooperative risulta piuttosto complessa, nella determinazione dell'IRES dovuta, nella considerazione ulteriore che, in linea di principio, **le stesse non possono ulteriormente dedurre i costi che il testo unico sulle imposte dirette rende indeducibili**, potendo, però, portare in deduzione (sia nel corso dell'esercizio che come variazione in diminuzione dell'utile d'esercizio) i ristorni, di cui all'art. 2545-sexies c.c. (Agenzia delle Entrate, circ. 35/E/2008).

Le **nuove modalità di determinazione della base imponibile**, che per le cooperative agricole (con qualche riserva per quelle inquadrabili nell'art. 10 del DPR 601/1973) riguardano soltanto l'aumento del 3% (quota tassabile della riserva legale), si sono rese applicabili a partire dall'entrata in vigore della legge indicata ovvero dall'anno **2012**.

Questa, in sintesi, la situazione attuale.

#### Prospetto di riepilogo della quota di tassazione degli utili delle cooperative

(DL 138/2011, convertito nella Legge 148/2011)

Tipologia	Quota utile	Quota riserva
Cooperative a mutualità prevalente	40%	3%
Cooperative agricole a mutualità prevalente	20%	3% (*)
Cooperative di consumo e loro consorzi	65%	3%
Cooperative sociali	zero	3%

(\*) Per le cooperative agricole, di cui all'art. 10, DPR 601/1973, resta incerta la tassazione dell'ulteriore quota del 3%, stante l'assenza di un coordinamento normativo.

Con riferimento alle cooperative di produzione e lavoro si deve tenere conto, inoltre, della prevista deducibilità dell'IRAP sull'IRES, ai sensi dell'art. 11, DPR 601/1973, stante la presenza del vantaggio mutualistico rappresentato dagli emolumenti riconosciuti ai soci lavoratori, con la conseguenza che la detta **deducibilità dell'IRAP iscritta in bilancio (100% o ridotta alla metà) si applica a condizione che le retribuzioni corrisposte costituiscano almeno il 50% (o, per la riduzione alla metà dell'agevolazione, quando le retribuzioni rappresentano una percentuale compresa tra il 25% e il 50%) dell'ammontare di tutti i costi**, con la sola esclusione delle materie prime e sussidiarie (Agenzia delle Entrate, risoluzioni 280/E/2002 e 104/E/2011, circ. 34/E/2005); **l'esenzione, però, è limitata alla sola quota di reddito da tassare ai fini IRES e non può essere considerata ai fini dell'IRAP** (Agenzia delle Entrate, risoluzione 130/E/2005).

Infine, non si può che evidenziare la problematica inherente alla rilevanza delle **perdite** dal punto di vista fiscale, in ipotesi di regimi di totale o parziale tassazione dell'utile, tenendo conto delle novità introdotte recentemente dal legislatore, con le quali le dette perdite fiscali sono riportabili illimitatamente nel tempo ma sono deducibili dal reddito fiscale nel limite dell'80% dello stesso (art. 84 DPR 917/1986), tenendo conto della quota di reddito non tassato; il problema è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione 123/E/2010) e, **con particolare riferimento alle cooperative agricole e di produzione lavoro, di cui agli articoli 10 e 11, del DPR 601/1973, è stato precisato che queste tipologie non rientrano nell'ambito di applicazione della limitazione prescritta, giacché non è prevista una determinata (prefissata) percentuale di reddito agevolato**, che risulta variabile da esercizio a esercizio, con riferimento ai risultati del conto economico.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La sostituzione della caldaia dà l'accesso al bonus arredi***

di Alessandro Bonuzzi

La **sostituzione della caldaia**, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento, consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente. Diversamente, le spese sostenute per la **sostituzione dei sanitari** non sono agevolabili poiché annoverabili tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

Sono queste alcune delle precisazioni fornite dalla [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3/E di ieri.](#)

Il documento di prassi chiarisce varie questioni interpretative in materia di imposte sui redditi riguardanti gli **oneri detraibili e deducibili**, prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale.

Gli argomenti di più comune interesse sono senz'altro quelli relativi alle **agevolazioni legate agli immobili**. Al riguardo, una delle questioni ancora non chiarite era se potevano dare diritto al beneficio fiscale per l'acquisto dell'arredo anche le **spese sostenute per le sostituzioni delle caldaie** effettuate nell'ambito di lavori di **ristrutturazione agevolati** dalla detrazione del 50 per cento.

Sul punto, l'Ufficio ricorda che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del Tuir, ammessi alla detrazione del 36/50 per cento, costituiscono **presupposto per l'accesso al bonus mobili**

- qualora si configurino "almeno" come interventi di **manutenzione straordinaria**,
- ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.

Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli eseguiti sugli impianti tecnologici "*diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente*".

Atteso che la **sostituzione della caldaia** costituisce un intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento, a parere dell'Agenzia, essa si qualifica come una manutenzione straordinaria; pertanto, i contribuenti che la effettuano **possono accedere al bonus arredi**.

Per quanto riguarda i sanitari, l'ipotesi analizzata riguarda, in particolare, la **sostituzione della**

**vasca da bagno** con altra vasca con sportello apribile o con box doccia. In questo caso, le spese sostenute non sono agevolabili poiché fanno riferimento a un intervento di **manutenzione ordinaria**. Peraltro, questo intervento non è agevolabile neanche come intervento di eliminazione di **barriere architettoniche**, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque.

Il bonus è fruibile solo quando la sostituzione dei sanitari è integrata o correlata ad **interventi maggiori** per i quali compete la detrazione d'imposta. Ad esempio, il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

Un altro importante chiarimento riguarda i **condomini minimi**.

La **risoluzione n. 74/E/2015** ha chiarito che, per le spese sostenute per interventi realizzati su parti comuni di **condomini minimi**, la fruizione della detrazione del 50/65 per cento è **subordinata**, tra l'altro, alla richiesta del **codice fiscale del condominio**.

La circolare in commento **riconsidera** questa indicazione consentendo ai condòmini di usufruire delle detrazioni legate agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico a **prescindere dalla richiesta del codice fiscale** da parte del condominio e, quindi, anche nelle ipotesi in cui, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, essi **non vi abbiano provveduto**.

Ciò però a condizione che i **bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d'imposta da parte di banche e poste**.

Devono, pertanto, ritenersi **superate** le indicazioni fornite con la circolare n. 11/E/2014 e con la risoluzione n.74/E/2015.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Non sindacabile il finanziamento infruttifero a società non residenti**

di Pietro Vitale

L'applicazione dell'**art. 110, comma 7, DPR n. 917/1986** (TUIR), non è pacifica ai **finanziamenti infruttiferi**; l'Agenzia delle Entrate propende per una sua applicazione mentre la Cassazione (non a sezioni unite) la **nega**.

Brevemente si rammenta che tale norma di matrice antielusiva vuole valorizzati a **valore normale** (cd **arm's length**) i costi e i ricavi che possano derivare da acquisto/vendita di merci/servizi da/verso società del gruppo non residenti in Italia.

Pertanto, qualora una società mutuante italiana eroghi ad una **mutuataria controllata e non residente in Italia** un finanziamento infruttifero, secondo una rigida interpretazione di tale norma, la mutuante italiana dovrebbe per forza **incrementare** la propria base imponibile IRES di un ipotetico, ancorché non riscosso, interesse attivo da calcolare con le regole tipiche del **transfer pricing**. Sul punto si ricorda che ai sensi dell'art. 109 del TUIR, un ricavo (diversamente da un costo) è comunque tassato anche se non previamente imputato al conto economico.

Sul punto, invece, la **Cassazione Civ. sez. V. Sent 17.07.2015 n. 15005** (a chiusura del ricorso inizialmente instaurato da una società di *design* automobilistico presso la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Sent. 19.09.2010, n. 69) ha ritenuto **infondato** il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro i giudici di appello che avevano ritenuto non ricorrere una ipotesi di *transfer pricing* al caso di specie, in quanto un **finanziamento infruttifero è pienamente legittimo sia da un punto di vista fiscale sia civile**. Infatti, l'art. 1815 c.c. prevede l'applicazione dell'art. 1284 c.c. in tema di saggio legale facendo, tuttavia, salva la diversa volontà delle parti; del pari anche l'art. 89, comma 5, del TUIR prevede l'applicazione del tasso legale per tutti quei mutui che siano qualificabili come tali da un punto di vista civile facendo comunque salva una diversa volontà delle parti nel prevedere per iscritto (secondo l'art. 1813 c.c.) una diversa misura, anche pari a zero, del tasso.

Anche un precedente arresto giurisprudenziale (**Cass. Civ. sez. V. Sent. 19.12.2014 n. 27087**) aveva affermato la **licetà tributaria** di un finanziamento infruttifero effettuato dalla mutuante italiana **eccetto che nei casi di frode, di illiceità** del finanziamento in quanto non corrispondente alla realtà economica al fine di evadere l'imposta, nei casi di **operazioni simulate** fiscalmente neutre e **dissimulanti** uno scambio altrimenti imponibile, nel caso di **elusione** per conseguire un vantaggio fiscale indebito. In tale sentenza veniva, quindi, data la possibilità di sindacare il finanziamento infruttifero qualora **antieconomico per il mutuante**.

che, nel caso di specie, non sussisteva in quanto esso aveva lo scopo “*di ottimizzare le risorse disponibili, ...mantenere la quota di mercato ...*”. Nella sentenza del 2015, invece, lo scopo era quello di permettere alla partecipata francese l’acquisto di partecipazioni in altre società francesi.

Come si evince dalle sopra citate sentenze della Cassazione, il litigio con l’Agenzia delle Entrate è forte in quanto quest’ultima in fase di accertamento **cerca e cercherà sempre di più di applicare le regole del transfer pricing ai finanziamenti infruttiferi** facendo leva anche sia sul nuovo codificato concetto di abuso del diritto sia sul recente BEPS package dell’OCSE.

Al fine di supportare la gratuità del finanziamento potrebbe essere utile, per quanto possibile, rifarsi alle *transfer pricing Guidelines* dell’Ocse (TPG) nella loro versione del 1979 le quali individuavano **due situazioni** che potevano giustificare **l’assenza di remunerazione** dei finanziamenti qualora erogati a favore di *start-up* o per difficoltà finanziaria della controllata. **Seppur tali previsioni non sono più operanti, in quanto non più presenti nelle attuali TPG, si ritiene comunque che esse possano rientrare nelle strategie commerciali** di cui al paragrafo 1.60 delle attuali TPG secondo cui “*1.60 Business strategies also could include market penetration schemes. A taxpayer seeking to penetrate a market or to increase its market share might temporarily charge a price ... lower than the price charged for otherwise comparable products in the same market. Furthermore, a taxpayer seeking to enter a new market or expand (or defend) its market share might temporarily incur higher costs (e.g. due to start-up costs or increased marketing efforts) and hence achieve lower profit levels than other taxpayers operating in the same market*”.

**Il rischio di vedersi sindacata la misura del tasso di interesse aumenta, invece, in tutti quei finanziamenti in cui un tasso viene previsto.** Per assurdo risulta più comodo difendersi in assenza di tasso che in presenza di interessi che non siano ad *arm’s lenght*.

In una tale situazione di incertezza, potrebbe valutarsi se effettuare un **versamento in conto capitale** anziché un finanziamento infruttifero.

Sul punto si ricorda che i versamenti in conto capitale sono **apporti finanziari** che accrescono il patrimonio netto della società, senza aumentare tuttavia la cifra nominale del capitale sociale, ma determinando l’incremento solo del capitale reale della società medesima (A. Ferrucci e C. Ferrentino, in Riv. Del Notariato, fasc. 4, 2009, pagg. 1065 ss). **A certe condizioni anche tale riserva, come il mutuo, può rientrare nel possesso dei soci;** per la Suprema Corte (Cass. Civ. n. 16393 del 24.7.2007) “... i soci eroganti possono chiedere la restituzione delle somme versate solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione e che, d’altra parte, i ridetti versamenti, in caso di saturazione della riserva legale, possono con delibera dell’assemblea ordinaria essere distribuiti durante societate tra i soci in misura corrispondente a quanto da ognuno versato”. Alla distribuzione di tali versamenti in conto capitale partecipano “soltanto il socio (o i soci) che hanno contribuito alla sua formazione, in proporzione dei rispettivi conferimenti atipici (M. Campobasso, Società banche e crisi d’impresa, 2014, pag. 1345 ss.).

Pertanto, **tale riserva che è personale** e targata dà diritto alla restituzione **esclusivamente a chi ha effettuato il versamento** e in ragione dell'entità delle somme trasferite e non anche in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

La cd riserva targata, *durante societate* potrà essere **distribuita** (nei limiti in cui ciò risulti consentito dall'art. 2431 c.c.) solo in favore dei soci eroganti; non può essere imputata a riserva legale, né essere utilizzata per l'acquisto di azioni proprie. Tale riserva sarà, invece, esposta alle eventuali perdite sociali solo dopo che queste ultime abbiano eroso tutte le riserve di spettanza comune, ivi compresa quella legale.

Inoltre, in sede di **liquidazione** della società si potrà ottenere la restituzione della riserva targata dopo il soddisfacimento dei creditori sociali e di tutti i soci in base alle rispettive quote di partecipazione al capitale.

## AGEVOLAZIONI

---

### **Vendita diretta di prodotti agricoli ... con limiti**

di Luigi Scappini

Il **Consiglio di Stato**, V sezione, con la **sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016** analizza la normativa (**agevolativa**) riservata all'**imprenditore** agricolo per poter aprire una **vendita diretta** di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della **riforma del 2001** che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell'agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

In tale contesto, il **D.L. 57/2001**, tra gli **obiettivi** che si poneva, vi era anche quello della **revisione** della **disciplina** prevista dalla **L. 59/1963** in tema di **vendita al pubblico** in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

Inoltre, la **lettera s), articolo 8**, L. 57/2001 prevedeva, tra gli interventi, anche l'**abolizione** della relativa **autorizzazione**.

L'**articolo 4, D.Lgs. 228/2001**, al comma 1 prevede che “*Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità*”.

Il successivo **comma 5 amplia** la “**merceologia**” di prodotti vendibili prevendendo che la “*disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa*”.

Ne deriva che l'attività di **vendita diretta** può essere esercitata da un **imprenditore agricolo** iscritto al Registro delle Imprese che non abbia subito condanne per delitti in materia di igiene, sanità o frode nella preparazione degli alimenti che alternativamente o congiuntamente:

- **ceda prodotti** provenienti in **misura prevalente** dal **proprio fondo** e quindi dalla propria attività agricola per definizione e
- **prodotti derivanti** dalle attività **connesse** di manipolazione e/o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.

L'azienda deve essere **ubicata nell'ambito** territoriale della **Regione** o in quelli definiti dalle

singole amministrazioni.

Soggetti **ammessi** alla vendita sono i **titolari** dell'impresa, i **soci** nel caso di società, i **familiari**, i **coadiuvanti** nonché i **dipendenti**.

Rispetto alla precedente disciplina di cui alla L. 59/1963 richiamata vi è l'introduzione della possibilità di procedere alla cessione di prodotti acquistati da terzi, nel rispetto della prevalenza dei prodotti provenienti dall'attività propria e dalla natura agricola degli stessi.

La lettura di tale contesto normativo, porta a ritenere **vendibili** da parte dell'imprenditore agricolo anche **altri prodotti non** strettamente **agricoli ma** comunque **connessi** agli **stessi**.

In tal senso, ad esempio, la sentenza all'oggetto ha ammesso che la **liberalizzazione del commercio dei prodotti da parte delle aziende agricole** “*può inevitabilmente comprendere cose non direttamente derivanti dall'agricoltura, ma ad essa strettamente connesse*” (nel caso di specie, essendo parte in causa un vivaio il riferimento è a vasi, strumenti di irrigazione, concimi, insetticidi o strumenti per l'immediato utilizzo della terra come rastrelli o vanghe).

Prosegue la sentenza specificando che, preso atto di questo allargamento merceologico, “*appare però evidente che la commercializzazione dei prodotti agricoli o florovivaistici oppure la fornitura di beni connessi a queste attività deve rispettare le stesse regole che la ammettono, così come quelle attinenti altre attività come quella prettamente commerciale.*”.

Questa **liberalizzazione** del settore **non** permette tuttavia di procedere alla **cessione di prodotti** che **non** sono in alcun modo **riconducibili** al settore merceologico di appartenenza dell'imprenditore agricolo, **in tal caso**, venendo meno le deroghe di cui all'articolo 4, D.Lgs. 228/2001, nasce l'**obbligo** di **rispetto** delle **regole** di cui al **D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114/1998**, e successive modificazioni.

Ulteriore conseguenza, strettamente fiscale, derivante da tale ampliamento dei prodotti vendibili comporta che:

1. nel caso in cui gli stessi non subiscano un processo di trasformazione e/o manipolazione, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n.44/E/2004, si è in presenza di una **mera attività di commercializzazione** in alcun modo riconducibile tra quelle connesse e
2. la cessione di prodotti attinenti il settore, ma **in alcun modo agricoli** comporterà sempre un'attività di natura commerciale.

*Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità agricola vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*

## BUSINESS ENGLISH

---

### **Tasks, assignments: come tradurre ‘compiti’ in inglese**

di Stefano Maffei

Tranquilli, oggi non parliamo dei **compiti a casa** o dei **compiti delle vacanze**. Come tutti sapete, questi ultimi si traducono con il vocabolo *homework* (rigorosamente *uncountable*, quindi niente “s”) e la frase tipica è *the teacher gave the class homework for the weekend* (per il fine-settimana).

Parliamo invece dei **compiti** (ossia delle **mansioni**) che all’interno di uno **studio (firm)** si assegnano ai vari **collaboratori (associates)**. Il vocabolo da tenere a memoria è quindi *task* (letter. **attività/compito**, appunto), a cui consiglio di associare il verbo *to assign*.

Vediamo qualche frase a titolo di esempio.

*Weekly tasks are assigned to employees by the boss every Monday.* Lo stesso concetto può essere reso anche, in modo più formale con *The head (il capo) of the Department assigns tasks to each of his employees at the beginning of the week.* Quanto ai **collaboratori** che lamentano un eccessivo *workload (carico di lavoro)* è corretto scrivere *associates complained (si sono lamentati) that they could not cope with* (non hanno potuto affrontare, gestire) *all the tasks assigned by their supervisor.*

Anche in italiano è molto diffuso il termine *multitasking*, ormai sinonimo di efficienza e capacità di lavorare su diversi fronti contemporaneamente. In inglese potremmo dire *Multitasking is a professional skill that every top manager should have.*

In alternativa a *task* possiamo anche utilizzare il più formale *assignment*. Ecco anche qui un esempio: *associates in firms are given a variety of assignments, including reviewing tax returns* (controllare **dichiarazioni dei redditi**) *and drafting emails to clients* (e **redigere in bozza email** destinate a colleghi).

*Per iscriversi al nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell’Università di Oxford (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it).*